




sulle tracce della Sibilla

un documento del XV sec.
trascrizione di Mons. Giuseppe Ghilarducci



presentazione di Paolo Aldo Rossi

Sulle tracce
della Sibilla
un documento del XV sec.



Sul retro: da *Atalanta Fugiens* di M. Maier (*Oppenheim, 1618, Emblema XLII*)

Copyright©1998

Editrice Miriamica s.a.s.
di A. M. Piscitelli & C.
Via Italia,16
63048 Montemonaco (AP)
tel/fax 0736856203
e-mail: edmir@tin.it

Progetto Elissa
Via Italia,16
63048 Montemonaco (AP)
tel/fax 0736856203
www.elissa.net

tutti i diritti riservati

Progetto grafico e fotocomposizione: **Soria Design Studio**
Finito di stampare il 21 giugno 1998 *Solstizio d'Estate*
Da **Arti Grafiche Savarese**

*A Montemonaco
e alle Genti dei Monti Sibillini*

Con questo primo contributo, il Progetto Elissa traccia le coordinate culturali per calarsi nella realtà storico-antropologica del territorio Sibillino, iniziando col portare alla luce quello che potrebbe apparire come un aspetto oscuro (giacchè mai prima d'ora evidenziato) dei mitologemi del luogo.

Ma i retaggi della superstizione e dell'ignoranza non impediranno, alle soglie del Nuovo Millennio, di restituire dignità e valore a un patrimonio preziosissimo fatto non solo di documenti storici, arte e tradizioni ma anche e soprattutto di tesori naturali inestimabili, tanto da far convergere da ogni dove, oggi come ieri, studiosi scienziati e ogni élite culturale.

Piante officinali rarissime, acque salutari, l'incredibile estrinsecarsi del magnetismo terrestre hanno, probabilmente, reso queste terre meta di alchimisti, astronomi, medici, filosofi e di tutti coloro che nei secoli hanno dato un concreto apporto all'evolversi dell'umanità.

Nel crogiuolo dei Monti Sibillini tutto ciò può tornare a lambicare quintessenziandosi in un Nuovo Rinascimento e quest'area, cuore dell'Italia Vetusta, tornare ad essere crocevia e centro propulsore di idee, arte e cultura.

Si ringrazia il Sindaco di Montemonaco per aver consentito la visione e la riproduzione della pergamena e l'esimio prof. Mons. Giuseppe Ghilarducci per averla trascritta e tradotta.

Al prof. Paolo Aldo Rossi, Presidente del Comitato Scientifico del Progetto Elissa, i sensi della nostra gratitudine e della nostra profonda stima.



Sulle tracce della Sibilla

Presentazione di
Paolo Aldo Rossi

Il documento, qui presentato, in cui si "assolve i Priori, il Popolo e il Comune di Montemonaco dalla scomunica da essi incorsa per aver dato recetto ad alcuni uomini recatisi nel su detto Comune per esercitare l'alchimia, per consacrare libri proibiti ed esercitare arti diaboliche al lago della Sibilla"¹, ha un valore considerevole nella storia della stregoneria europea, in quanto ripropone l'Italia centrale come al di fuori di quell'horror et amor diabolicus che provocherà, dalla metà del XV alla fine del XVII secolo la caccia alle streghe.

Un dramma di tale portata, infatti, scandito in ossessionante crescendo per quasi due secoli, non poteva esser condotto avanti senza il contributo determinante della intera collettività ed in particolare di quella sua parte che solitamente favorisce e determina la formazione della coscienza culturale di un'epoca. La credenza nella stregoneria (il valore a cui si conforma la norma dell'azione) è omogeneamente diffusa in tutti gli strati sociali del periodo e proprio nell'ambiente dei dotti le tecniche del pensiero disciplinato non solo non vengono utilizzate per demolire l'assoluta inconsistenza logica e teoretica della congiura stregonica, ma spesse volte sono utilizzate per giustificarla e darne ragioni. E' così che diventa difficile scrivere la storia del Rinascimento senza ridisegnare completamente le linee di supporto della cultura ivi espressa, senza tentare di far nuova luce sull'effettivo clima culturale di un'epoca che quando viene scandita su di una matrice monovalente (in questo caso la luce che squarcia le supposte tenebre medievali) si lascia fraintendere.

¹ *Sententia absolutionis Curie / Apostolice in Marchia Anconitana / in spiritualibus favore Priorum / Comunitatis et hominum terrae / Montis Monaci de favendo / et recipiendo homines pravae / vite, aut melius dicam, comuni / vocabulo Magos accusatorum / in eorum terra Montis Monaci.*

Troppo vaste e profonde furono le molteplici crisi che travagliarono il XIV e il XV secolo perchè fosse possibile organizzare, sia da un punto di vista ideologico che logistico, la persecuzione contro una specifica e in fin dei conti non troppo pericolosa eterodossia.

Il Grande Scisma d'Occidente che aveva tripartito la Cattedra di Pietro, e la Guerra dei Cento Anni ponevano ai potenti della terra ben altri problemi che quello di una organica persecuzione della stregoneria. Allo stesso modo, il continuo fiorire di miriadi di sette ereticali di rigorosa ispirazione evangelica e di inappuntabili costumi morali non poteva che aumentare la confusione degli spiriti verso l'ortodossia rappresentata da un clero corrotto, rapace e simoniaco; e d'altra parte questo stesso clero era già occupato a difendersi dagli eretici e dalle loro accuse per poter pensare anche alle "sacerdotesse di Satana" ed agli "invocatori dei demoni". Inoltre i gravi problemi di lealismo politico (che per poter essere convincente doveva passare attraverso il lealismo religioso) posti dalla presenza delle minoranze ebraiche e musulmane in Spagna, e risolti con una feroce persecuzione contro i marrani e i moriscos, rei di mancare della necessaria "limpieza de sangre", eclissarono quasi totalmente le devianze superstiziose dei montanari pirenaici e d'Aragona.

Se è vero che le leggi sono lo specchio della società che le ha prodotte, allora dobbiamo anche ammettere che l'epoca in questione non conobbe l'inciviltà di ratificare in norme di diritto gli arbitrii che di fatto venivano commessi.

Affinchè il nesso fra eresia e stregoneria potesse divenire norma di legge bisognava che mutassero le premesse teologiche, filosofiche, morali e giuridiche sulle quali si era retta la dottrina della Chiesa nei secoli altomedievali o perlomeno che i Canoni, le raccolte giuridiche, le opere di filosofia e teologia venissero interpretate in maniera diversa da quanto tradizionalmente s'era fino ad allora fatto. A questo compito si dedicherà appunto il mileu culturale che animerà il periodo che va dalla prima età umanistica a quella della Rinascenza.

L'astrologia divinatrice, le dottrine misteriosofiche, la magia naturale e, in definitiva, le varie forme della cultura magico-demonica, furono indotte anche da fattori quali le complici acquiescenze del potere politico che, specie in Italia, non seppe resistere al fascino dell'astromantica e dell'alchimia e alle spesso ambigue posizioni dei

Pontefici umanisti nei confronti delle suggestive riscoperte dell'antica sapienza pagana e alle defezioni di alcune parti del clero, dotto e raffinato, in favore del misticismo neoplatonico. Inoltre le immani tragedie sociali (peste, guerre, carestie ecc.) se da un lato esigevano una ragione apocalittica ed un capro espiatorio (gli ebrei e gli eretici di solito, molto più raramente le streghe) dall'altro lato permettevano che si scrutassero i signa e i portenta di cui erano prodighe le legioni dei "demoni" abitatori delle sfere celesti.

Ma fu paradossalmente al termine di questo periodo di continue e profonde lacerazioni politiche, sociali e religiose che si trovò il tempo per curare e far crescere quell'albero della persecuzione che altri avevano seminato.

Ricomposto il Grande Scisma d'Occidente (e quasi contemporaneamente si credette di aver risolto anche quello d'Oriente) stroncati anche gli ultimi focolai dell'eresia hussita e lollarda, la Chiesa ritorna ad essere l'immagine trionfante dell'unità dei fedeli; la pace di Lodi in Italia, il termine della Guerra dei Cento Anni per la Francia e l'Inghilterra, la riunificazione dei regni di Spagna sono altrettanti termini di una stabilità politica che mancava da secoli; sul piano delle culture materiali si assiste ad un insospettabile sviluppo dell'economia, delle tecniche produttive e del commercio, mentre su quello delle culture spirituali splende vivida la luce della Renovatio delle arti, delle lettere e delle scienze. Età fortunata e felice insomma. Ma a perenne monito di chi crede poter misurare il progresso storico sui parametri schematici dell'ordine economico, politico e sociale ecco che proprio in quest'epoca di stabilità inizia ad oscurarsi il sole della ragione.

Nel 1450, l'inquisitore generale di Carcassone, Jean Vineti afferma per la prima volta, nel suo *Tractatus contra daemonum invocatores*, che la stregoneria è una nuova forma di eresia. Sembra essere questa solo la consapevole consacrazione di una lunga ed ininterrotta teoria di fatti ed idee, ma, a ben pensarci, è proprio il ponte lanciato su un baratro altrimenti invalicabile. Ma la teoria del frate domenicano non verrà immediatamente codificata in termini giuridici. Bisognerà attendere la faticosa data del 1484, anno in cui il cardinale genovese Giovan Battista Cybo, divenuto papa con il nome di Innocenzo VIII, inaugura il suo primo anno di pontificato con la famigerata Bolla: *Summis desiderantes affectibus*. A due anni di distaza uscirà quel "magistrale" manuale di caccia alle streghe, il *Malleus Maleficarum* che i domenicani

VIII

tedeschi Sprenger e Kramer pubblicarono con il placet del papa Innocenzo VIII (la Bolla: *Summis desiderantes affectibus*) e la *Lettera di Approvazione* della Università Teologica di Colonia. Di lì a poco anche l'imperatore Massimiliano si schiererà con i due domenicani e così le autorità civili e religiose esprimeranno insieme: "La peggiore delle eresie è non credere nella stregoneria"

Ma ritorniamo al nostro documento. Esso è datato "... al tempo del santissimo Padre in Cristo e signore Nicolò per Divina Provvidenza papa quinto, nell'anno millequattrocentocinquantadue, indizione decimaquinta, nel giorno e nel mese sotto scritti {giugno 15 a Tolentino}.

Il famigerato *Tractatus contra daemonum invocatores* ha già due anni (quindi applicabile su vasta scala) e il papa è Nicolò V (18 marzo 1447 - 24 marzo 1455), che ben conosce la Marca Anconetana per avere passato a Fabriano il tempo della peste e per avere costruito, come ci dice in un noto discorso "A sua protezione ho eretto meravigliose fortezze ... l'ho ornata di leggiadri edifizii ...", sapeva che da tempo stuoli di negromanti si recavano a Montemonaco per "Per esercitare l'alchimia, per consacrare libri proibiti ed esercitare arti diaboliche al lago della Sibilla" Difatti Tommaso Pagnoncelli (Nicolò V) fu il primo dei papi eruditi e di lui dice Enea Silvio Piccolomini "Se qualcosa egli non conosce, ciò esula dall'umano sapere" La fama dei Sibillini era arcinota a tutti e i dotti che ne avevano parlato erano ben conosciuti (ad es. Pietro Bersuire, Flavio Biondo, Enea Silvio Piccolomini, Fra Bernardino Bonavoglia, Fazio degli Uberti, ...) per cui la sentenza di assoluzione non è dovuta al fatto che non si conoscono il luogo, i fatti e le persone, ma ad una effettiva mancanza di prove nel processo, (a differenza dei tribunali dell'Europa centrale e dell'Italia settentrionale, dove la mancanza di prove diventa la più forte e incontrovertibile delle prove, perchè in essa si cela la volontà del maligno).

Difatti "... i priori del Comune e gli uomini della terra di Montemonaco ... non desiderando servire Dio ma piuttosto il nemico del genere umano, nei mesi di luglio, agosto e settembre del presente anno, con astuzia, consapevolmente e maliziosamente e con l'intenzione di commettere e perpetrare malefici, trattennero e dettero ospitalità nel loro comune e prestarono aiuto, consiglio e favore a ciascuno di loro e cioè al signor Angelo di Aversa, Giosuè delle parti del Regno

[di Napoli] e ai loro compagni venuti per fare alchimia e per consacrare alcuni libri malevoli e diabolici al lago della Sibilla con il desiderio e l'intento di seguire l'arte diabolica e di proseguire nella loro arte con disprezzo della Divina Maestà e in pregiudizio della fede cristiana con danno e vilipendio di molte anime fedeli" E ciò era bastante a mandarli tutti al rogo; invece in un impeto di garantismo: "il signor Angelo nominato in questa inquisizione fu preso e imprigionato da noi e posto nelle mani delle autorità di Montemonaco e che poi detto Angelo per incuria e colpa di queste autorità è fuggito dalle loro mani come ci è stato riferito dalle stesse autorità e da diversi uomini di questa terra. Non essendoci stato possibile esaminare chi sia stata la vera causa della fuga del suddetto Angelo e venire a conoscenza della verità delle cose, ... rendiamo ciascuno di loro libero e assolto"

Se si fa riferimento ai due secoli che più massicciamente furono caratterizzati dai processi per stregoneria ci si rende conto che l'evenemenziale gioca un ruolo apparentemente decisivo, mentre se si opera sulla lunga durata allora si vede come le condizioni sociopolitiche tendono a trasformarsi da cause in effetti di una forma della mentalità che ha le sue radici ben più in profondità di quanto non sia dato di credere. L'articolazione storica, ad esempio, del ribaltamento di posizione per cui l'altomedioevo considerava eretica la credenza nella congiura stregonica e il rinascimento dichiarava eretico il negarla, non vale per alcune zone e gioca nelle sue valenze culturali, politiche, sociali, giuridiche e antropologiche su una molteplicità di piani che vanno focalizzati interdisciplinarmente. Interdisciplinarietà che risponde all'esigenza di far emergere da una indagine più propriamente storiografica quelle valenze psico-antropologiche, la cui possibile verifica storiografica richiederebbe, per l'Europa e per l'Occidente, non già l'esame di secoli, ma di millenni di sedimentazione collettiva, ora esplicita ora segreta, che neppure il cosiddetto "trionfo" della razionalità scientifica ha effettivamente esaurito.

Si impongono a questo livello dei percorsi di indagine transtorica che aprono ad una comprensione della permanenza e della variazione di un mondo magico che troppo spesso, per quanto attiene la cultura occidentale, viene prima mascherato da irrazionalità e in seguito dichiarato cancellato da un'immagine di compiuta egemonia del razionale.



*Una pergamena del 1452 conservata
nell'Archivio Storico
del Comune di Montemonaco*

*trascrizione e traduzione
Mons. Giuseppe Ghilarducci
Direttore dell'Archivio Arcivescovile di Lucca*

Premessa

Nella trascrizione del documento mi sono attenuto alle norme date dal prof. A. Pratesi: "Una questione di metodo: l'edizione delle fonti documentarie" pubblicate in "Rassegna degli Archivi di Stato", a. XVII (1957) p. 313 e seguenti. Tali norme prevedono la punteggiatura secondo i criteri moderni, l'uso delle iniziali maiuscole per i nomi propri, l'omissione delle parentesi tonde nello scioglimento delle abbreviazioni ecc.

Non ho invece ritenuto opportuno modificare, nella trascrizione, il testo del notaio, più vicino talvolta alla lingua volgare che alla latina come ad esempio nei vocaboli : Cristo, issorum, auctoritate, suttus, ditti, preditti ecc. come pure la lettera "i" in fine di parola scritta quasi sempre nella forma "j"

Sentenza di assoluzione da censura

1452, giugno 15. Tolentino.

Cristoforo de Guardariis giudice nelle cause spirituali della provincia della Marca Anconitana, per autorità del Papa Nicolò Quinto e di Bartolomeo Roverella* Arcivescovo di Ravenna, sedendo nel tribunale posto sotto il palazzo del Podestà di Tolentino, assolve i Priori, il Popolo e il Comune di Montemonaco dalla scomunica da essi incorsa per aver dato recetto ad alcuni uomini recatisi nel su detto Comune per esercitare l' alchimia, per consacrare libri proibiti ed esercitare arti diaboliche al lago della Sibilla.

*ORIGINALE - Archivio Comunale di Montemonaco n° 40 [B]



Nel verso, di mano del sec.XVII- XVIII :

"N° 40, 1442, 12 Iunii. / Sententia absolutionis Curie / Apostolice in Marchia
Anconitana / in spiritualibus favore Priorum / Comunitatis et hominum terrae /
Montis Monaci de favendo / et recipiendo homines pravae / vite, aut melius dicam,
comuni / vocabulo Magos accusatorum / in eorum terra Montis Monaci. / Rogavit
Victorinus de Santa Victo/ria notarius."

In Dei nomine. Amen. Hac est quadam sententia absolutio-
ria et sententia assolutionis lata et data et in his scriptis sen-
tentia pronuntiata / et promulgata fuit per venerabilem et
eximium decretorum doctorem dominum Christophorum de
Guardarijs de Reate judicem in / spiritualibus provintie Marchie



Iscrizione nel verso della pergamena con caratteri databili al secolo XVII XVIII:

"N. 40, 1442, (*datazione errata*) 12 giugno. Sentenza di assoluzione spirituale della Curia Apostolica nella Marca Anconitana a favore dei Priori della comunità e degli uomini della terra di Montemonaco per aver favorito e data ospitalità a uomini di cattiva vita o per meglio dire, secondo la parola più comune, a maghi nella terra di Montemonaco. Atto redatto da Vittorino di Santa Vittoria notaio."



el nome di Dio. Amen. Questa è la sentenza di assoluzione che fu redatta e promulgata in scritto dal venerabile ed esimio dottore in legge Signor Cristoforo de Guardariis di Rieti, giudice nelle cause spirituali della provincia della Marca Anconitana

Anchonitane pro sanctissimo in Christo patre et domino domino nostro N[icolao] divina providentia pape V et / pro sancta romana ecclesia et pro reverendo in Christo patre domino domino B[artholomeo]^a Archiepiscopo Ravenne et in prelibata provincia Marchie / dignissimo gubernatore et scripta, letta et publicata per me Victorinum ser Ascentij de Sancta Victoria publicum imperiali aut/toritate notarium et juducem ordinarium et nunc notarium et officialem in spiritualibus provincie Marchie predictte et cetera, tempore / santissimi in Christo patris et domini domini Nicolai divina providentia pape quinti sub anno domini millesimo quadragesimo quinquagesimo secundo indictione XV diebus vero et mensibus infrascriptis.



Nos Christophorus judex in spiritualibus predittus, pro tribunali sedentes ad nostrum et dicte curie solitum banchum juris infra / positum et confinatum, infrascriptam sententiam absolutoriam et sententiam absolutionis in favorem predictorum priorum universitatem communis et homines / terra Montis Monaci pro eorum malleficiis, culpis, excessibus et delictis ut dice-

per autorità del Santissimo Padre Signore Nostro, per Divina Provvidenza Papa Nicolò Quinto e della Santa Romana Chiesa e per autorità del reverendo Padre in Cristo B[artolomeo Roverella]¹ Arcivescovo di Ravenna, degnissimo Governatore della suddetta provincia della Marca, sentenza letta e pubblicata da me Vittorino del ser Ascensio di Santa Vittoria, per autorità imperiale pubblico notaio e giudice ordinario ed attualmente notaio e ufficiale nelle cause spirituali della predetta provincia della Marca ecc., al tempo del santissimo Padre in Cristo e signore Nicolò per Divina Provvidenza Papa Quinto, nell'anno millequattrocentocinquantadue, indizione decimaquinta, nel giorno e nel mese sotto scritti.



Noi Cristoforo predetto, giudice nelle cause spirituali sedendo nel tribunale al nostro solito banco del giudizio posto nella detta Curia [abbiamo pronunciato] la sottoscritta sentenza di assoluzione in favore dei Priori

batur commissis et perpetratis dannis et in his / scriptis et in hunc modum videlicet:

Priores, universitatem, comune et homines terre Montis Monaci contra quos et quolibet issorum processimus per modum et vigore inquisitionis ex nostroque curie officio, / arbitrio, auctoritate, potestate et balia in eo de eo et super eo quod fama publica precedente et clamosa insinuatione / referente non quidem a malivolis et suspectis sed potius a veridicis et fide dignis hominibus et personis non semel / tantum sed sepe sepius ad aures et notitiam supra dicti dominij spiritualis et sue curie audita relataque pervenit / quod prenominati, Deum pre oculis non habendo sed potius inimicum humani generis, de anno presenti et mensibus / julij, augusti et settembris dicti anni scienter, dolose, studiose et appensato animo et intentione in comuni malleficium committendi et perpetrandi, / retinuerunt et receptaverunt in comunis ac ipsis et cuilibet ipsorum prestiterunt aucsilium, consilium et favorem videlicet dopno Angelus de Adversa et Josuè / de partibus regnis et sui sotiis in fatiando archimiam et volendo

del Popolo, del Comune e degli uomini della terra di Montemonaco per i loro malefici, colpe, eccessi e delitti commessi e per i danni compiuti come si diceva, e come qui sono scritti in questo modo:



Priori del Comune e gli uomini della terra di Montemonaco contro i quali abbiamo proceduto col mezzo della forma dell'inquisizione, secondo il nostro ufficio di Curia e la nostra autorità e potere intorno a questo argomento e cioè che è giunta notizia e sono state riferite a questa Curia non da persone malevole e sospette, ma da persone veritiere e degne di fede e non una volta soltanto ma più e più volte, che i suddetti uomini non desiderando servire Dio ma piuttosto il nemico del genere umano, nei mesi di luglio, agosto e settembre del presente anno, con astuzia, consapevolmente e maliziosamente e con l'intenzione di commettere e perpetrare malefici, trattennero e dettero ospitalità nel loro

sacrare libros nonnullos malignos et diabolicos ad lacum Sibille / animo et intentione sequendi artem diabolicam et in eorum arte continuandi ignominiam divine Maiestatis et in preiudicium fidei christiane / et dampnum et vilipendium nonnullarum animarum fidelium.

T*em dum certi de partibus regni Neapolitani et Spanie stabant et residebant in quadam domum ser Catarini de dicta terra, situata in dicta terra / causa quod intendebant sacrare nonnullos libros diabolicos et artem magicam exercere ut est archimiam in dicta domo faciebant. Et non contenti / predictis sed malis addendo prestiterunt predicti priores commune et homines et universitas prenominatis, dopno Angelo et suis sotijs auxilium et favo/rem in dapno predictis per eorum sustentationem et vittum ut habilis eorum pessimum appetitum executioni mandarent, panem, vinum et alia ne/cessaria pro victu eorum et cuiusque ipsorum et in absotiano predictos ad dittum lacum Sibille dictum de causa contra fidem cristianam. Et predicta commissa / et per-*

Comune e prestarono aiuto, consiglio e favore a ciascuno di loro e cioè al signor Angelo di Aversa, Giosuè delle parti del Regno [di Napoli] e ai loro compagni venuti per fare alchimia e per consacrare alcuni libri malevoli e diabolici al lago della Sibilla con il desiderio e l'intento di seguire l'arte diabolica e di proseguire nella loro arte con disprezzo della Divina Maestà e in pregiudizio della fede cristiana con danno e vilipendio di molte anime fedeli.



Enoltre, mentre certe persone delle parti del Regno di Napoli e della Spagna abitavano e risiedevano in una casa di ser Catarino di detta terra perchè intendevano consacrare alcuni libri diabolici ed esercitare l'arte della magia, facevano alchimia in detta casa. E non contenti delle cose predette, ma aggiungendo misfatto a misfatto, i suddetti Priori, il Comune e gli uomini suddetti dettero aiuto e favore al signor Angelo e ai suoi compagni fornendo loro, affinchè potessero meglio mettere in atto i loro desideri, pane e vino e altre cose necessarie al

petrata fuerunt per dittos priores universitatem commune et homines ditte terre Montis Monaci dittis anno locis et mensibus predictis singula singulis / referendo. Et quia constat nobis et nostre curie preditta omnia et singula contenta in superditta inquisitione non fuisse vera et maxime quod predittus / dompnus Angelus in preditta inquisitione nominatus, fuit captus et captivatus per nos et nostrum officium et in manibus potentatis terre Montis Monaci / tunc et nunc positus et detemptus et denum ipse dompnus Angelus ex defectu et culpa ipsius potentatis fugam eripuit de ipsius ma/nibus et viribus exivit, prout nobis relatatum fuit, per dictum potentatem et per plures homines dicte terre ob quem causam et fugam ipsius dopni Angeli / principalis auctoris et bene informati de contentis in superditta inquisitione preditta inquisitione^b contenta non potuimus examinare et perfectam / rei veritatem invenire idcircho:

os Christophorus de Guardarijs canonicus Reatinus decretorum doctor iudex in spiritualibus prefate provincie

loro sostentamento, accompagnandoli al detto lago della Sibilla. Tutto ciò fu fatto in disprezzo della fede cristiana da detti Priori, dall'università degli uomini del Comune di Montemonaco nei luoghi, nell'anno e nei mesi predetti. E poichè consta a noi e alla nostra Curia che le cose dette in questa inquisizione potrebbero non essere vere e soprattutto che il signor Angelo nominato in questa inquisizione fu preso e imprigionato da noi e posto nelle mani delle autorità di Montemonaco e che poi detto Angelo per incuria e colpa di queste autorità è fuggito dalle loro mani come ci è stato riferito dalle stesse autorità e da diversi uomini di questa terra. Non essendoci stato possibile esaminare chi sia stata la vera causa della fuga del suddetto Angelo e venire a conoscenza della verità delle cose:



oi Cristoforo de Guardariis, canonico di Rieti dottore in legge e giudice nelle cose spirituali della detta provincia della Marca, sedendo in tribunale,

Marchie pro tribunali / sedentes sequentes et sequi volentes in predictis et circa predicta et quolibet predictorum formam juris et constitutionum pervenire et vigore / nostri arbitrij nobis et nostre curie in hac parte concessi et attributi habita responsionem et negationem et predictorum inquisitorum pro vera / et legitima negatione stantibus predictis ut supra narratis ipsisque habitis per absolutis et liberatis contentis in supradicta inquisitione / seu formam iuris et constitutionum provincie declarantes predicta omnia et singula in dicta inquisitione contenta non fuisse et predictos / priores universitatem commune et homines terre Montis Monaci absolvimus et liberamus et pro absolutis et liberatis haberi volumus a supradicta inquisitione et contentis in causa / et in his scriptis absolvimus et liberamus omni modo meliori quo possimus ipsos et quelibet ipsorum reddimus similiter / absolutos.



ata data et in his scriptis similiter pronuntiata et promulgata fuit supradicta sententia absolutoria et sententia absolutionis per supradictum dominum Christo/phorum iudicem in

seguendo e volendo seguire in queste cose la forma e le costituzioni della nostra provincia e in vigore dell'autorità a noi concessa e attribuita in questa parte, ferme stando le cose sopra narrate ed anche se le cose dette sopra non fossero vere, tuttavia assolviamo e liberiamo i Priori e l'universita degli uomini di Montemonaco e vogliamo che siano considerati assolti e liberati dalla sopradetta inquisizione nel migliore modo che noi possiamo e rendiamo ciascuno di loro libero e assolto.




La sopradetta sentenza fu eseguita e solennemente pronunciata dal sopradetto signor Cristoforo giudice nelle cose spirituali mentre sedeva nel suddetto tribunale al solito banco dei giudizi dei malefici di detta Curia situato presso la piazza e la via pubblica ed altri confini e letta e pubblicata da me Vittorino di ser Ascensio di Santa Vittoria notaio pubblico ed ora notaio nelle cose spirituali della Curia Generale della detta

*spiritualibus predictum pre tribunali sedentem ad suum solitum
banchum juris malleficiorum et ditte curie ut moris est situm sut-
tus palatium / potestatis terre Tollentini ubi iudices curie reddun-
tur jura quod bancum positum est suttus dittum palacium iuxta
plateam et vias publica undique / et alios fines et scripta, letta et
publicata per me Vittorinum ser Ascentij de Santa Victoria
notarium publicum et nunc notarium in spiritualibus curie
genera/lis provintie prefate sub anno domini millesimo quadri-
gentsimo quinquagesimo secundo indictione XV et die XV
mensis junij ipso sanctissimo in Christo patris et domini domini
nostri N[icolai] divina providentia pape quinti. Ante omnia
comparuit ser Sanctes ser Nutij de Santa Victoria sindicus et
procurator dicte / communitatis coram prefato domino spiri-
tualiter sedente pro tribunali ut supra et petijt predictos priores
commune et homines terre Montis Monaci predicti absolvi et /
liberari a contentis inquisitione formata contra ipsos omni modo
et cetera. Et post dictam sententiam latam presentibus ditto ser
Sancte nominibus supra dicta / sententiam accettatem ex parte et*

Marca nell'anno millequattrocentocinquantadue, indizione quindicesima, nel giorno quindicesimo del mese di giugno essendo Papa Nicolò Quinto. Tutto fu redatto da ser Santo di ser Nuto di Santa Vittoria sindaco e procuratore di detta comunità davanti al suddetto signore sedente in tribunale, come detto sopra, il quale chiese che detti Priori del Comune e degli uomini della terra di Montemonaco fossero assolti e liberati da quanto è contenuto nella inquisizione formata contro di essi, ecc. E dopo la detta sentenza data alla presenza di detto ser Sante nei nomi sopradetti che accetta sentenza e alla presenza del signor Marino Mattei e del signor Pietro Paolo Domenici canonici della pieve di Tolentino, di Giovanni Colo Rinaldi e di ser Benedetto Nicolai di Tolentino e di Ludovico di ser Giovanni Bianchi di Montelumpori testimoni richiesti per questo atto.

*partibus et dopno Marino Mathei dopno Petrus Paulo Domínici
canonicis ecclesie plebis de Tollentino, Johannes Colo Rainaldi / et
ser Benedetto Nicolai de Tollentino et Ludovico ser Johannis
Blanci de Monte Lumpori testibus ad predicta vocatis, habitis et
rogatis.*

Et ego Vittorinus ser Ascentijs de Sancta Victoria publicus
imperiali auctoritate notarius et iudex ordinarius et nunc
notarius / et officialis in spiritualibus curie generalis provincie
Marchie Anthonitane predittis omnibus et singulis prefui roga-
tusque scribere scripsi / et publicavj signumque meum apposui
consuetum.



a) Bartolomeo Roverella. *cf.* Eubel, *Hierarchia Catholica*, II, p. 221.

b) *Inquisitione ripetuto in B.*



Ed io, Vittorino di ser Ascensio di Santa Vittoria per autorità imperiale pubblico notaio e giudice ordinario ed ora notaio e ufficiale nelle cause spirituali della Curia della provincia della Marca Anconitana fui presente alle predette cose e pregato di scriverle, le scrissi e le resi pubbliche. Apponendovi il mio consueto sigillo.

(sigillo)

1) cfr. Eubel, *Hierarchia Catholica*, II, P. 221

11^o 20 = 1447. 10. Junii


Sententia Absolutionis Curie
Aplie in Marchia Anconitana
in spiritualibus favore Priorum
Comunitatis et hominum terrarum
Montis Mariani de S. Sordani.

et recipiendo homines proce-
sitate aut melius dicitur comuni
vocabulo Massi, acipalorum
in eorum terra Montis Mariani
Magistratus Vicariorum de h. dicto
vici Montis

San. Montis Mariani de S. Sordani



EDITRICE
MIRIAMICA



di prossima pubblicazione

*Cavalieri provenienti da ogni dove
convergevano nel '400 a Montemonaco
alle falde del mitico monte Sibilla
per praticare la nobile arte dell'alchimia
antesignana della moderna chimica.
Ma la superstizione e l'ignoranza del tempo
li denunciò all'Inquisizione.
Tutto il popolo fu processato,
dai notabili ai semplici cittadini...
... e infine assolto.*

*Oggi le terre della Sibilla
si apprestano a rivivere
un nuovo Rinascimento culturale.*



EDITRICE
MIRIAMICA



£ 15.000